



Secondo l'avvocato generale Wathelet, un figlio in una famiglia ricomposta può essere considerato come figlio del genitore acquisito in materia di vantaggi sociali transfrontalieri

In tale ambito, il legame di filiazione non si definisce sotto il profilo giuridico, bensì sotto il profilo economico, nel senso che il figlio di un genitore acquisito avente la qualità di lavoratore migrante può rivendicare un vantaggio sociale allorché detto genitore acquisito contribuisca, di fatto, al suo mantenimento

Il diritto lussemburghese prevede che i figli di lavoratori frontalieri occupati in Lussemburgo o che vi esercitano la propria attività possano chiedere un sussidio economico per studi superiori (in prosieguo: la «borsa di studio»), a condizione, segnatamente, che il lavoratore frontaliere abbia lavorato in Lussemburgo per un periodo ininterrotto di cinque anni al momento della domanda¹.

La sig.ra Noémie Depesme, il sig. Adrien Kaufmann e il sig. Maxime Lefort vivono ciascuno in una famiglia ricomposta, costituita rispettivamente dalla madre biologica e dal padre acquisito² (essendo il padre biologico separato dalla madre o deceduto). Tutte le tre menzionate persone hanno fatto domanda di borse di studio in Lussemburgo, dato che il rispettivo padre acquisito vi lavora in modo ininterrotto da oltre cinque anni (per contro, nessuna delle madri lavora in detto paese). Le autorità lussemburghesi hanno rifiutato di accogliere le domande di cui trattasi, sulla base del rilievo che la sig.ra Depesme e i sigg. Kaufmann e Lefort non erano giuridicamente «figli» di un lavoratore frontaliere, ma soltanto «figli acquisiti».

I tre studenti hanno contestato le decisioni delle autorità lussemburghesi e la Cour administrative du Luxembourg (Corte amministrativa di Lussemburgo), investita della causa, chiede in sostanza alla Corte di giustizia se, in materia di vantaggi sociali, la nozione di «figlio» debba parimenti includere i figli acquisiti. In altri termini, si tratta di stabilire se il legame di filiazione può essere considerato sotto un profilo non giuridico, ma economico.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Melchior Wathelet ricorda innanzitutto che, in base ad un regolamento del diritto dell'Unione³, un lavoratore di uno Stato membro deve godere in qualsiasi altro Stato membro degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. Peraltro,

¹ La questione relativa al punto se detta condizione afferente alla durata minima e ininterrotta del periodo di cinque anni, introdotta in seguito alla sentenza del 20 giugno 2013 nella causa Giersch (C-20/12, v. comunicato stampa n.°74/13), sia discriminatoria o meno alla luce del diritto dell'Unione costituisce l'oggetto della causa Bragança Linares Verruga e a. (C-238/15), nel cui ambito l'avvocato generale Melchior Wathelet ha presentato le sue conclusioni il 2 giugno scorso. A suo avviso, la condizione in parola costituisce una discriminazione ingiustificata fondata sulla nazionalità, in quanto non appare né adeguata né necessaria al fine di soddisfare il legittimo obiettivo perseguito dal Lussemburgo (vale a dire, promuovere l'aumento della percentuale di residenti titolari di un diploma di istruzione superiore). Si noti che la legge lussemburghese, dall'epoca dei fatti in discussione, è stata modificata relativamente a detto aspetto: a partire dalla legge del luglio 2014 è sufficiente che il lavoratore frontaliere abbia lavorato in Lussemburgo durante un periodo di cinque anni nel corso dei sette anni precedenti alla domanda della borsa. Secondo l'avvocato generale Wathelet, tale modifica non soddisfa tuttavia ancora il requisito di proporzionalità richiesto (conclusioni C-238/15, paragrafo 81, nota 50).

² Il padre acquisito è qui da intendersi come l'uomo, diverso dal padre biologico, con cui la madre si è risposata o ha contratto un'unione registrata equiparata al matrimonio. Del pari, l'espressione «figlio acquisito» deve essere qui intesa come riferita al figlio la cui madre biologica si è risposata o ha contratto un'unione registrata equiparata al matrimonio con un uomo diverso dal padre biologico.

³ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141, pag. 1).

ricorda che, in materia di cittadinanza dell'Unione, i figli sono definiti dalla direttiva 2004/38⁴ come «i discendenti diretti di età inferiore a ventuno anni o a carico e *quelli del coniuge o partner*». **L'avvocato generale non riscontra alcuna ragione per non applicare la definizione citata in materia di vantaggi sociali nell'ambito del regolamento.** A suo parere, la famiglia di un cittadino dell'Unione deve corrispondere a quella dei cittadini dell'Unione considerati in qualità di «lavoratori». Egli rileva quindi che la Corte ha già giudicato, in materia di istruzione dei figli (materia che ricade nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento), che tanto i discendenti del lavoratore migrante quanto quelli del suo coniuge hanno il diritto di essere ammessi al sistema di istruzione dello Stato membro ospitante⁵. Inoltre, il legislatore dell'Unione ha esso stesso confermato, in una recente direttiva⁶ il cui ambito di applicazione è identico a quello del regolamento in parola, l'unicità della nozione di «familiari», nel senso che i figli del coniuge di un lavoratore frontaliero devono essere considerati come un «familiare» del suddetto lavoratore. Infine, l'avvocato generale ritiene che siffatta interpretazione sia conforme all'interpretazione della «vita familiare» protetta dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, considerato che la Corte europea dei diritti dell'uomo si è del resto essa stessa progressivamente discostata dal criterio relativo al «legame di parentela» per riconoscere la possibilità di «legami familiari di fatto»⁷.

Per delucidare il suo ragionamento, l'avvocato generale propone l'esempio di una famiglia ricomposta di tre figli, il primo dei quali è figlio della madre, il secondo è figlio del coniuge della madre e il terzo è figlio della coppia. In questo esempio, in cui si presuppone che soltanto la madre abbia la qualità di lavoratore frontaliero in Lussemburgo, l'avvocato generale constata che, se la nozione di «figlio» dovesse essere applicata nella sua stretta accezione giuridica, la madre potrebbe ottenere una borsa di studio lussemburghese per il suo proprio figlio e per il figlio comune della coppia, ma non per il figlio del suo coniuge, anche se detto figlio avesse vissuto, ad esempio, dall'età di due anni nella famiglia ricomposta. L'avvocato generale ne conclude che **un figlio che non ha un legame giuridico con il lavoratore migrante, ma che corrisponde alla definizione di «familiare» ai sensi della direttiva 2004/38, deve essere considerato come figlio del lavoratore in questione e può quindi beneficiare dei vantaggi sociali previsti dal regolamento.**

Per quanto riguarda, infine, l'entità del contributo necessaria al mantenimento di uno studente rispetto al quale il lavoratore frontaliero non ha legami giuridici, l'avvocato generale ricorda che **la qualità di familiare a carico risulta da una situazione di fatto**⁸, dovendosi tale giurisprudenza applicare parimenti al contributo di un coniuge nei confronti dei propri figli acquisiti. **Il contributo al mantenimento del figlio può essere, infatti, dimostrato da elementi oggettivi**, come il matrimonio, un'unione registrata oppure ancora un domicilio comune, e **senza che sia necessario stabilire le ragioni del ricorso a detto sostegno né quantificarne l'entità in modo preciso**⁹.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

⁴ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e, per rettifica, GU 2004, L 229, pag. 35).

⁵ Sentenza della Corte del 17 settembre 2002, Baumbast e R ([C-413/99](#)).

⁶ Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128, pag. 8).

⁷ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 aprile 1997, nella causa X, Y e Z c. Regno Unito (n° [21830/93](#), §§ 36 e 37).

⁸ Sentenza della Corte del 18 giugno 1985, Lebon ([C-316/85](#)).

⁹ Si noti che, a partire dal 24 luglio 2014, il Lussemburgo ha modificato la legge in discussione nella fattispecie, prevedendo espressamente che i figli di lavoratori frontalieri possono beneficiare di borse di studio a condizione che il lavoratore continui a contribuire al mantenimento dello studente. La legge lussemburghese continua tuttavia a non definire espressamente ciò che si debba intendere con il termine «figlio».

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575